

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
88/2014/R/GAS**

**PROROGA DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI CUI AL COMMA 2.2 DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 573/2013/R/GAS IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI
CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 23 gennaio 2014, n. 1/14 (di seguito: determinazione 1/14);
- la comunicazione di Anigas del 19 febbraio 2014 (prot. Autorità n. 5060).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 573/2013/R/gas è stata approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla

Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019);

- il comma 2.2 della medesima deliberazione prevede che, con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, le imprese possano scegliere, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, tra le seguenti due modalità:
 - a) in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
 - b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas;
- il comma 2.3 della deliberazione 573/2013/R/gas prevede che le imprese distributrici esercitino l'opzione di cui al comma 2.2 entro il 28 febbraio 2014, secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;
- la determinazione 1/14 ha definito le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/gas, prevedendo l'attivazione di una specifica raccolta dati *on line* destinata alle imprese distributrici di gas, avente inizio alla data del 14 febbraio 2014 e termine alla data del 28 febbraio 2014;
- un'associazione di categoria ha richiesto una proroga del termine per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/gas, anche in relazione ad alcuni dubbi interpretativi in tema di trattamento dei contributi nelle due modalità previste dal medesimo comma.

RITENUTO OPPORTUNO

- prorogare il termine per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/gas, al fine di garantire alle imprese distributrici di gas un tempo congruo per la valutazione delle due modalità alternative previste dal medesimo comma a valle dei necessari chiarimenti in tema di trattamento dei contributi e nell'imminenza della scadenza ordinaria del 28 febbraio 2014;
- fissare il nuovo termine per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/gas al 7 marzo 2014, termine valutato come compatibile con l'adozione dei provvedimenti di determinazione tariffaria previsti entro il mese di marzo 2014, sulla base di quanto previsto dal comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas

DELIBERA

1. di prorogare al 7 marzo 2014 il termine previsto al comma 2.3 della deliberazione 573/2013/R/gas per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2.2 della medesima deliberazione, in tema di trattamento dei contributi pubblici e privati;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni